

N. R.G. 116/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente Relatore
dott. Franco Pastorelli	Giudice
dott. Massimiliano Magliacani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di DANIELE CARUSO (P.I./ C.F. CRSDNL72L30E625Z) e GUENDALINA FILONI (P.I./ C.F. FLNGDL81T52E625Q)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 26/09/2024, i debitori DANIELE CARUSO e GUENDALINA FILONI, appartenenti al medesimo nucleo familiare, hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni presentando un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 66 CCII, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare della relazione dell'OCC Avv. Emiliano Mininni sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti.

3. Il ricorrente Daniele Caruso non svolge attività d'impresa; tuttavia, negli anni compresi tra il 2014 e 2015 è stato titolare di una ditta individuale esercente attività di "*Centro di Trasmissione ed elaborazione Dati, per la raccolta di scommesse sportive*", attività comunque cessata da oltre un anno, precisamente il 30.09.2015. La Sig.ra Guendalina Filoni, invece, non ha mai svolto alcuna attività di impresa. Pertanto, alla luce di quanto sovraesposto, i debitori non sono quindi assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare,



- i ricorrenti hanno una esposizione debitoria complessiva di circa 200 mila euro, il Sig. Daniele Caruso svolge attività di lavoro dipendente presso BT Trasporti S.r.l., quale autista, e percepisce una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 2400,00 circa. La Sig.ra Filoni, invece, non dispone di alcun reddito certo, contribuendo alle spese del nucleo familiare effettuando interviste su commissione di alcune aziende, le quali la retribuiscono in base al numero di interviste effettuate. Pertanto, nel complesso, le entrate medie mensili ammontano a 2600,00 euro circa.

I ricorrenti non possiedono beni immobili, abitano in un appartamento di proprietà di parenti del Sig. Daniele Caruso, la Sig.ra Filona Guendalina è proprietaria di un motociclo Honda TG CY86460, immatricolato il 08.08.2006, e di una vettura Audi 8P Targata DM222DS immatricolata il 22.11.2007, ed il nucleo familiare dei ricorrenti è composto anche dalla figlia.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi dei ricorrenti, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e della loro figlia, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. Avv. Emiliano Mininni.

7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non possono, quindi, escludersi dalla liquidazione, gli arredi dell'abitazione, ma solo quelli non pignorabili ai sensi dell'art. 514 c. 1 n. 2 cpc; analogamente non possono escludersi dalla liquidazione il motociclo Honda Targata CY86460 e la vettura Audi 8P Targata DM222DS; resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica. Quanto ai veicoli sopra indicati, la prospettata necessità di avvalersene per l'esercizio della propria attività lavorativa, oltre che, presumibilmente, per l'espletamento delle ordinarie esigenze di mobilità, giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII*.



7.1. La quota di reddito da riservare ai debitori per il mantenimento suo e della figlia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **DANIELE CARUSO, C.F. CRSDNL72L30E625Z** e **GUENDALINA FILONI, C.F. FLNGDL81T52E625Q**

- a) nomina giudice delegato il **dott. Gianmarco Marinai**;
- b) nomina liquidatore l'Avv. Emiliano Mininni, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) **Autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
- 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Invita il liquidatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscana>) utilizzando, per la formulazione della istanza, il *format* presente sulla piattaforma.

- d) ordina ai debitori, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;



- e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione del motociclo Honda Targata CY86460 e della vettura Audi 8P Targata DM222DS, la cui consegna avverrà solo al momento della vendita;
- g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza ai ricorrenti e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 17/10/2024.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Gianmarco Marinai

